

Roma, 4 ottobre 2023

**9a Commissione Senato
XIX Legislatura
Senato della Repubblica Italiana
Roma**

OGGETTO: Memoria ConfGuide Confcommercio su DDL n. 833 e seguenti (Disciplina della Professione di Guida Turistica) per audizione 5 ottobre 2023

*Egregio Presidente De Carlo,
Spett.li Componenti della Commissione,*

La nostra Federazione esprime il suo apprezzamento sul **DDL 833 "Disciplina della professione di guida turistica"** perché ritrova alcuni punti fermi fortemente voluti da ConfGuide:

- **che sia definitivamente sancita la guida nazionale senza limitazioni territoriali, a conferma di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della Legge 97/2013** (cosiddetta "Europea") ("*L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale*");
- **che sia stato esplicitato il diritto di lavorare in tutti i luoghi aperti al pubblico senza limitazioni né territoriali né di sito** (ancora oggi questo diritto è spesso precluso e non scontato a causa di "feudi" e monopoli);
- **che sia presente anche lo scopo didattico tra le finalità oggetto della visita guidata** (art. 2, c. 3, lett. b);
- **che anche l'esercizio a titolo accessorio della professione di guida turistica sia subordinato al conseguimento dell'abilitazione o al riconoscimento della qualifica estera e all'iscrizione nell'elenco nazionale delle guide** (art. 3 c. 1);
- **la laurea come titolo d'accesso all'esame e la necessità di conoscere almeno due lingue straniere, per elevare la qualità;**
- **il controllo sulle prestazioni temporanee e occasionali;**
- **l'obbligo di utilizzo di guide abilitate da parte delle piattaforme digitali;**

Allo stesso tempo, teniamo a segnalare a codesta spett.le Commissione, la necessità che vengano prese in considerazione le seguenti nostre osservazioni:

1) **Stralciare il riferimento all'art. 3 comma 3 della Legge 97/2013**, richiamato agli **artt. 5 comma 4 e 6 comma 8** del DDL, che prevede la necessità di dotarsi di una specifica e ulteriore abilitazione per lavorare in alcuni siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico, da identificare attraverso un successivo decreto. (*"con decreto sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, nonché i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione"*)

L'art. 3 comma 3 contrasta infatti con lo spirito della Riforma che il Governo vuole attuare attraverso il DDL 833. Il riferimento era stato già inserito nei due decreti del 2015 (DM 7/4/2015 e DM 11/12/2015), oggetto di ricorsi al TAR, poi censurati dal Consiglio di Stato¹ perché disallineati rispetto alle **norme europee che prevedono la libera circolazione dei lavoratori**, e dall'**Autorità garante della concorrenza e del mercato**² e perché, di fatto, reintroducevano -nella disciplina nazionale- ulteriori autorizzazioni da far valere a livello locale. La sentenza citata e le pronunce dell'AGCM avevano ribadito "il principio, conclamato nell'art. 3 della l. 97/2013, per cui l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale e ogni restrizione ad esso è e dev'essere di mera eccezione".

Su questo, esprimiamo la nostra più viva preoccupazione e invitiamo a stralciare dal testo ogni riferimento alla necessità di un'ulteriore abilitazione da conseguire per poter lavorare in alcuni siti.

2) **Mantenere come punto fermo che la Guida turistica deve poter lavorare dovunque** sul territorio senza limitazioni territoriali all'esercizio ed in tutti i luoghi/siti quando questi siano aperti al pubblico, di fatto dando corpo a quanto previsto dall'art. 3, c. 1 della Legge 97/2013 che sarebbe opportuno citare espressamente all'interno del DDL.

3) **NO a deroghe al possesso dell'abilitazione per esercitare il lavoro di guida turistica.** Il lavoro delle guide è spiegare. Ogni deroga concessa a chi non è abilitato erode lavoro e redditività, oltre a sottrarre risorse pubbliche per imposte non pagate. Il professionista che deve vivere di questa professione subisce una concorrenza sleale, che si ripercuote sulla sua redditività e possibilità di sostenersi economicamente e dignitosamente, ma anche in ambito fiscale con effetto dumping sulle guide professioniste.

¹ Sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), N. 01800/2017 REG.RIC. - N. 01841/2017 REG.RIC., sui ricorsi riuniti: n. 1800/2017, proposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – MIBACT, in persona del Ministro pro tempore: e n. 1800 del 2017, della sentenza del TAR Lazio, sez. II-quater, n. 2831/2017, resa tra le parti e concernente il DM 11 dicembre 2015 recante l'individuazione dei requisiti per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica ed il procedimento di rilascio dell'abilitazione, nella parte in cui vieta alle guide turistiche abilitate sin dal 12 marzo 2016 la libertà di prestazione dei servizi, anche in via temporanea e occasionale, nei siti specifici ex DM 7 aprile 2015 posti al di fuori del proprio ambito territoriale di abilitazione e, quanto al ricorso n. 1841 del 2017, per la riforma della sentenza del TAR Lazio, sez. II-quater, n. 2817/2017, resa tra le parti e concernente il citato DM 11 dicembre 2015;

² Vi sono stati due interventi nel 2014, uno dell'AGCM (il 1° luglio 2014) e l'altro del Giudice delle leggi (il precedente 18 giugno), che si sono verificati dopo l'entrata in vigore della l. 97/2013 e durante la predisposizione dei due DM attuativi. L'AGCM ha osservato che una validità territoriale dell'abilitazione, se localizzata e molto ristretta, appare volta a ripartire il mercato interno in segmentazioni finalizzate a garantire ad ogni operatore un certo volume di clientela. "Tal segnalazione, ad avviso del Collegio, s'appalesa ancora attuale, anche se si vuol ritenere corretta, in linea di massima e nel regime post-legge n. 97, l'individuazione puntuale dei siti culturali di preminente importanza, a salvaguardia loro e dei loro fruitori. Infatti, una segmentazione esasperata per singoli siti, quand'anche non fosse artificiosa, è già in sé sintomo evidente di violazione del principio di proporzionalità. Infatti, essa, ove non sia accompagnata o da un'interpretazione virtuosa o, come meglio sarà, da nuove regole, trasforma tal elenco di siti teoricamente infinito nello strumento più ovvio per limitare la concorrenza tra gli operatori".

In questo senso chiediamo che venga stralciata la previsione contenuta all'art. 3 comma 2 del DDL 833 (ove "nel solo caso di aperture straordinarie" di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione, è possibile derogare ai requisiti previsti per l'esercizio della professione di cui al comma 1 del medesimo articolo).

Confidando d'aver fornito utili contributi alla formazione del testo definitivo della Legge e ringraziando per l'attenzione, inviamo distinti saluti.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA
CONFGUIDE

Maria Paola Migliosi
(Presidente)

Valeria Gerli
(Vicepresidente vicaria)

Paola Balestra
(Vicepresidente)